



*Ministero dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*

Direzione Generale per la Crescita Sostenibile e la Qualità dello Sviluppo

Il Direttore Generale

Progetto

Progetto Piano Sulcis. SS 195 "Sulcitana". Interventi di adeguamento strada di collegamento S. Giovanni Suergiu-Giba dal km 91+100 al km 94+600. SS 293 "di Giba" - Messa in sicurezza strada Gilba-Nuxis dal km 60+100 al km 63+700 e dal km 64+200 al km 65+500

Procedimento

Verifica di Assoggettabilità a VIA

ID Fascicolo

4028

Proponente

ANAS S.p.A

Elenco allegati

Parere CTVA n.3221 del 13/12/2019

VISTO il D.Lgs 3 aprile 2006, n.152 e ss.mm.ii, recante “*Norme in materia ambientale*”

VISTO l’art.9 del D.P.R. 14 maggio 2007, n.90 e successive modifiche di cui all’art.7, c.1, del D:L: 23 maggio, n.90, convertito nella L.14 luglio 2008, n.123, che ha istituito la Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale VIA/VAS (di seguito CTVIA);

VISTO, in particolare, l’art.19 del D.Lgs 3 aprile 2006, n.152, come da ultimo modificato dal D.Lgs 104/2017, relativo alla Verifica di Assoggettabilità alla Valutazione d’Impatto Ambientale;

VISTA l’istanza di Verifica di Assoggettabilità alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell’art.19 del D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii, presentata dal ANAS S.p.A.(di seguito Proponente) con nota prot. CDG-0183075-P del 06.04.2018, relativa al progetto “*Piano del Sulcis. SS 195 “Suclitana”. Interventi di adeguamento strada di collegamento S. Giovanni Suergiu – Giba dal km 91+100 al km 94+600. SS 293 “di Giba” – Messa in sicurezza strada Giba – Nuxis dal km 60+100 al km 63+700 e dal km 64+200 al km 65+500*”, acquisita al prot.DVA con prot. DVA/8614 del 13/04/2018 e trasmessa alla CTVIA, ai fini dei compiti istruttori di competenza, con a nota DVA/9455 del 23/04/2018;

VISTA la documentazione integrativa trasmessa dal Proponente con note prot. CDG-0217848-P del 25/04/2018, acquisita al prot. DVA/9672 del 24/04/2018 e prot. CDG-0255367-P del 16/05/2018, acquisita al prot.DVA/11274 del 16/05/2018;

VISTA l’istanza di sospensione sino al 31/03/2019 formulata dal Proponente con nota prot. CDG-0362937 del 05/07/2018, acquisita al prot. DVA/15548 del 5/7/2018, al fine di consentire l’esecuzione delle indagini archeologiche “*di cui al Piano di indagini approvato dalla Soprintendenza Archeologica, Belle arti e Paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna*”, istanza accolta con nota DVA/17482 del 26/07/2018;

VISTA la nota prot. CDG-0301287-P del 27/05/2019, acquisita al prot. DVA/13575 del 29/05/2019 con cui il Proponente ha trasmesso gli esiti delle indagini archeologiche relative al Piano approvato dalla Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio e con cui il Proponente “*... chiede pertanto il riavvio dell’iter istruttorio della procedura in argomento ...*”;

VISTA la nota prot. CDG-0316845-P del 30/05/2019, acquisita al prot. DVA/13925 del 31/05/2019 con cui il Proponente trasmette il parere rilasciato dalla competente Soprintendenza a conclusione della Verifica Preventiva dell’Interesse Archeologico;

VISTA l’ulteriore richiesta di proroga fino al 31/05/2019, formulata con nota CDG - 0176744- P del 23/03/2019, acquisita al prot.DVA/ 8069 del 23/03/2019 e accolta con nota prot. DVA/8760 del 05/04/2019;

VISTA la nota prot.DVA/14669 del 7/6/19 con cui la scrivente Direzione Generale comunica il riavvio per procedimento di Verifica di Assoggettabilità a VIA relativa al progetto in questione;

VISTI gli esiti della riunione svoltasi in data 24.05.2018 e 04.07.2019 c/o MATTM alla presenza del Proponente, del Gruppo Istruttore della Commissione, dei rappresentanti di MIBACT e di Regione Sardegna;

VISTA la nota prot. CDG-0336174-P del 10/06/2019, acquisita al prot DVA/14798 del 10/6/2019 con cui il Proponente trasmette i pareri e le note acquisiti nel corso del periodo di sospensione del procedimento questione e precisamente:

- nota della Soprintendenza di conclusione del procedimento di verifica preventiva di interesse archeologico;
- parere del Comitato Tecnico Amministrativo del Provveditorato di Cagliari, ai sensi dell'art. 127 comma 3 del D. Lgs. 163/2006, di approvazione del Progetto Definitivo in Linea Tecnica ed Economica prot. 14475 del 09.04.2019;
- dichiarazioni di non sussistenza dell'interesse culturale ai sensi dell'art.12 del D. Lgs. 42/04 e s.m.i., per le opere lungo la SS293 per cui non è prevista la demolizione (Ponte sul Rio Piscinas, Ponte al km 64+438 e Ponte sul Rio Mannu), prot. 4668 del 14.09.2018;
- parere prot. 2782 del 28.03.2019 dell'Agenzia Regionale del Distretto Idrografico della Sardegna (ADIS);

VISTA l'ulteriore documentazione integrativa trasmessa dal Proponente con nota prot. CDG-449979 del 01/08/2019, e acquisita al prot. DVA/20302 del 1/8/19, con cui tra l'altro, il Proponente: *"... richiede che il provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, ove necessario, specifichi condizioni ambientali (prescrizioni vincolanti) per evitare o prevenire quelli che potrebbero altrimenti rappresentare impatti ambientali significativi e negativi."*, e la successiva documentazione volontaria trasmessa con nota prot. CDG-0655603-P del 19/11/2019, acquisita al prot.DVA/30449 del 21/11/2019, tutte pubblicate sul sito web dell'Autorità Competente;

CONSIDERATE le osservazioni espresse ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n.152/2006 s.m.i. inoltrate dal Comitato Promotore per la messa in sicurezza e revisione piano ampliamento tratto strada SS 195 – San Giovanni Suergiu, in data 28/02/2019 e le relative controdeduzioni fornite dal Proponente con nota prot. CDG-0589786-P del 22.10.2019;

VISTA la nota prot. 19822-P del 17/07/2019, acquisita al prot. DVA/18594 del 17/07/2019, con cui il MIBAC ha espresso il proprio parere di competenza con cui ritiene, in esito alla verifica degli impatti significativi e negativi del progetto di cui trattasi sul patrimonio culturale ed il paesaggio di cui alle Parti II e III del D. Lgs. 42/2004, il non assoggettamento dello stesso progetto alla fase VIA più propria;

VALUTATO che l'opera, in quanto adeguamento di una strada esistente, presenta un percorso obbligato puntualmente ben localizzato nel territorio, e non si configura quale nuovo intervento per il quale sarebbe stato necessario valutare eventuale alternative di tracciato;

ACQUISITO il parere della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS n. 3221 del 13/12/2019 trasmesso nota prot.CTVA/4994 del 20/12/2019 e assunto al prot.DVA/33191 del 20/12/2019, che allegato al presente Provvedimento ne costituisce parte integrante;

CONSIDERATE le valutazioni e le motivazioni espresse dalla Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA/VAS come più estesamente riportate nel predetto parere n. 3221 del 13/12/2019, per le quali ha ritenuto di non assoggettare al procedimento di VIA l'intervento in questione

DETERMINA

l'esclusione dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale del progetto "Piano del Sulcis SS 195 "Sulcitana". Interventi di adeguamento strada di collegamento S. Giovanni Suergiu-Giba dal km 91+100 al km 94+600. SS 293 "di Giba" - Messa in sicurezza strada Giba-Nuxis dal km 60+100 al km 63+700 e dal km 64+200 al km 65+500" presentato da ANAS S.p.A., a condizione che si ottemperi alle condizioni ambientali riportate nel parere della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA VAS di cui al seguente art. 1.

Art.1

(Condizioni ambientali)

Devono essere ottemperate le condizioni ambientali di cui al parere della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS n.3221 del 12 dicembre 2019 indicate alle pagine 42-45.

Il proponente è tenuto a presentare l'istanza per l'avvio delle procedure di verifica di ottemperanza nei termini indicati nel citato parere.

Art.2

(Verifiche di Ottemperanza)

1.L'Autorità Competente per la verifica di ottemperanza alle condizioni ambientali di cui all'art.1 è il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per la Crescita Sostenibile e la Qualità dello Sviluppo- con il coinvolgimento degli Enti territoriali indicati nel quadro prescrittivo;

2.Alla verifica di ottemperanza alle condizioni ambientali di cui all'art.1 si provvederà con oneri a carico del soggetto proponente laddove le attività richieste agli enti coinvolti non rientrino tra i compiti istituzionali dei predetti.

3.Alla verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali di cui al parere del Ministro per i beni e le attività culturali e del turismo, laddove non già recepite nelle condizioni ambientali di cui all'art.1, sono svolte dal medesimo Dicastero che le ha emanate.

Art.3

(Disposizioni Finali)

1.Il presente provvedimento, corredato del suddetto parere che ne costituisce parte integrante, sarà comunicato alla società Anas S.p.A., al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, alla Regione Sardegna. Sarà cura della Regione Sardegna comunicare il presente provvedimento alle altre Amministrazioni e/o organismi eventualmente interessati.

2. Ai sensi dell'art.19, comma11, del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii, il presente provvedimento è reso disponibile, unitamente al parere della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS, sul sito WEB del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR rispettivamente entro 60 giorni dalla data di notifica dell'atto mentre per i soggetti diversi dal destinatario della notifica i termini decorrono dalla data di pubblicazione del provvedimento sul sito web dell'Amministrazione o Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica nei 120 giorni, i cui termini andranno computati con le medesime modalità di cui sopra.

Il Direttore Generale

Oliviero Montanaro

(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)

All. Parere CTVA n3221 del 12/12/2019